



Ordine dei Geologi della Calabria

Via Federico Bisceglia n. 4 – 88100 Catanzaro – tel. 0961.770011 – fax 0961.772907
e-mail: info@ordinegeologicalabdia.it – www.ordinegeologicalabdia.it - PEC: segreteria@geologicalabdia.com

Catanzaro, 21.04.2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

Contrada Lamia 89013 Gioia Tauro (RC)

C. Fiscale/P. Iva: RC91005020804

PEC: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Prot. nr. 0000230 del 21/04/2024 U

Data reg. 21/04/2024 ora: 17:20:52.58

Id. operatore: 1 - Id. ufficio: 1

Dest.: AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI
MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

Fascicolo: (34) Avvisi e bandi pubblici

OGGETTO: Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell'ADSP nel Porto di Crotona" mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 108 c.2 del D.lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CUP F11B21007840005 - CIG B0EA24569D - **RICHIESTA DI RETTIFICA.**

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Calabria è venuto a conoscenza della "**Procedura di gara Aperta**" per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento per l'intervento riportato in oggetto. Pertanto, formula la presente richiesta nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela del titolo e della professione di geologo, oltre che di collaborazione istituzionale.

La procedura relativa all'opera pubblica per la "**Realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell'ADSP nel Porto di Crotona**" per un importo di € 377.000,00 (esclusi oneri previdenziali), riguarda l'affidamento di:

- **Sevizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico economica.**

Dalla lettura della documentazione di gara, si rilevano le seguenti criticità:

- 1- *Al paragrafo 3 **OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE** del Bando e Disciplinare di Gara viene riportata la tabella delle Categorie opere di progettazione (Tabella 1). Dalla consultazione del calcolo del compenso professionale, allegato ai documenti di gara, per la componente geologica, si evince che lo stesso calcolo è riferito, erroneamente, alla sola categoria di lavori (S03) e non a tutte le categorie d'opera previste in progetto, non comprendendo, pertanto, la totalità dell'importo delle opere poste a base di gara.*

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità	Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
			<<G>>	
Edilizia	E.04	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	1,20	€ 3.000.000,00
Strutture	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95	€ 2.000.000,00
Impianti	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	€ 1.000.000,00
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	- Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 1.200.000,00
Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	0,85	€ 800.000,00

Tabella 1 – Categorie opere di progettazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come previsto dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del medesimo, approvate dall'A.N.A.C. (“*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”) per l'affidamento dei servizi tecnici professionali, al fine di determinare il corrispettivo, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal detto Decreto del Ministero della Giustizia (DM 17 giugno 2016) e riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi.

Per la determinazione corretta del corrispettivo inerente alla *Relazione Geologica*, si evidenzia che il DM del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, all'art. 4, definisce, **per ogni prestazione progettuale**, il compenso professionale dovuto (CP) come sommatoria dei prodotti tra le singole categorie d'opera (V), il grado di complessità (G), la specificità della prestazione (Q), e il parametro base (P), per ciascuna fase affidata.

Il calcolo delle prestazioni professionali relative alla redazione della *Relazione Geologica* per il PFTE, in base al Decreto Parametri attualmente in vigore (D.M. 50/2016), dovrà essere effettuato inserendo la voce del **Progetto Preliminare + Progetto Definitivo** (in attesa dell'approvazione del nuovo D.M. Parametri), in conformità al nuovo Codice degli Contratti Pubblici (cfr. Allegato I.13, D.Lgs. n.36/2023).

Nella voce della Progettazione Preliminare è da inserire la **Relazione sismica (QbI.09)** e la **Relazione Geologica (QbI.11)**.

Nella voce della Progettazione Definitiva è da inserire la **Relazione sismica (QbII.12)** e la **Relazione Geologica (QbII.13)**.

Alla presente, si allega il calcolo dei compensi spettanti al geologo, da cui si evince che l'importo relativo alle prestazioni geologiche è pari a **64.479,28 €**, **oltre le spese e oneri accessori pari a € 13.302,08** (la percentuale delle spese e oneri accessori pari al 20,63% è stata presa a riferimento dall'elaborato "compenso professionale" allegato ai documenti di gara).

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra riportato tale valore risulta nettamente superiore a quanto previsto nei documenti di gara (€ 7.957,15 comprendente la relazione geologica e la relazione sismica nella sola fase definitiva).

2- *L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.*

La Legge 21 aprile 2023 n. 49 prevede disposizioni in materia di **equo compenso** volte a tutelare il professionista come lavoratore, eleggendo a interesse di rilevanza pubblica la tutela della posizione debole dello stesso professionista anche nei rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (cfr. l'art. 2, comma 3, della Legge n. 49/2023).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 49/2023, il compenso può ritenersi equo se è conforme, per quanto di interesse, agli specifici parametri individuati dal Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 ("*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*").

L'art. 3, comma 1, della stessa Legge n. 49/2023 prevede che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui sopra. Al comma 5, si prevede anche la nullità, da fare valere in sede di impugnazione giudiziale, dell'esito di una gara, della predisposizione di un elenco di fiduciari e/o dell'affidamento di un contratto che prevedano un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del precedente comma 1.

Sulla base del recente orientamento espresso dall'ANAC, può ritenersi che debba, in ogni caso, essere garantita l'applicazione di tutte le previsioni della Legge n. 49/2023 come segue:

"Nelle procedure per affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro relativi a servizi di architettura, ingegneria e/o tecnici affini, ai sensi dei commi 1 e 2 e 5 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, siano fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia di equo compenso, prevedendo, nell'utilizzo del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che l'elemento relativo al prezzo sia costituito da un costo fisso determinato in base ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e che gli operatori economici competano solo in base all'elemento qualitativo".

I principi di portata generale di cui sopra, così come desumibili dalla delibera dell'ANAC in commento, garantiscono ai professionisti un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, anche attraverso la funzione orientativa che tale decisione potrà e dovrà svolgere per le stazioni appaltanti in sede di redazione dei documenti di gara per gli affidamenti dei servizi di progettazione.

Infatti, essi:

- a) dovranno rispettare l'ulteriore, innovativo principio secondo cui, per la determinazione dei corrispettivi, vi è l'impossibilità di fissare un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali (D.M. 17 giugno 2016);
- b) non potranno più prevedere l'applicazione dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la competizione essere limitata solo alla componente qualitativa dell'offerta.

Con tale orientamento, le tabelle ministeriali costituiranno, quindi, un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti dei servizi di progettazione, con la conseguenza che l'eventuale clausola del bando di gara, che preveda un compenso per il professionista inferiore ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, sarà da considerare non valida e potrà essere impugnata davanti al Tribunale competente.

Tali concetti vengono ribaditi dalla recente sentenza del TAR Veneto n.632/2024.

A tal riguardo, nella sentenza sopra citata, viene espressamente riportata l'impossibilità di ribassare le somme relative alle competenze tecniche professionali determinate dal calcolo dei compensi secondo il DM 17 giugno 2016, mentre risultano ribassabili i soli oneri di cui alla voce "Spese ed oneri accessori".

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra riportato, alla luce del nuovo quadro normativo, le procedure aventi a oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa; in alternativa risulta applicabile il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ponendo a ribasso la sola voce "Spese ed oneri accessori". Quanto specificato risulta in palese contrasto con l'art. 16 "Offerta economica" del bando in oggetto.

3- *Al paragrafo 3 **OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE** del Bando e Disciplinare di Gara viene riportato che nel corrispettivo del servizio sono incluse anche l'esecuzione di eventuali indagini geognostiche, geologiche e geotecniche necessarie all'esecuzione dell'intervento.*

Occorre sottolineare che le **indagini geognostiche** non devono, e non possono, essere ricomprese nell'onorario posto a base di gara, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016, trattandosi di prestazioni imprenditoriali (e non professionali). Esse devono essere programmate in funzione delle peculiari caratteristiche geologiche e delle esigenze progettuali, e computate utilizzando il **Prezzario della Regione Calabria**.

A tal proposito, si rileva che, in violazione di tutti i principi generali e le disposizioni essenziali del D.Lgs. 50/2016 (tra cui, l'art. 28 in materia di appalti misti, e l'art. 35 in materia di calcolo del loro valore), nell'ambito di tali richieste non si determinano né quantità e tipo delle indagini richieste, né le modalità di pianificazione, con conseguente carente determinazione sia dei requisiti e delle capacità per la relativa esecuzione sia dell'oggetto e del valore esatti delle attività di progettazione nel complesso.

4- *Al paragrafo 12 **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA** del Bando e Disciplinare di Gara viene riportata un'errata data di scadenza per la presentazione delle offerte (22.02.204).*

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra riportato, emerge chiaramente che i documenti di gara presentano diversi punti di criticità e l'importo risulta ampiamente sottostimato, contravvenendo al dettato normativo inerente alle procedure di affidamento dei servizi professionali. A seguire, si riassumono sinteticamente le principali criticità riscontrate:

- **Disposizioni in materia di equo compenso:** il compenso può ritenersi equo se è conforme, per quanto di interesse, agli specifici parametri individuati dal Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016. Per la determinazione dei corrispettivi, vi è l'impossibilità di fissare un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali (D.M. 17 giugno 2016) e non si potrà più prevedere l'applicazione dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la competizione essere limitata solo alla componente qualitativa dell'offerta.
- **Determinazione del corrispettivo:** per la determinazione di compensi occorre far riferimento a tutte le categorie d'opera previste in progetto, fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. 17

giugno 2016, e riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi.

In considerazione del Decreto Parametri attualmente in vigore (D.M. 50/2016), il calcolo delle prestazioni professionali relative alla redazione della *Relazione Geologica* per il PFTE dovrà essere effettuato inserendo la voce del *Progetto Preliminare + Progetto Definitivo* (in attesa dell'approvazione del nuovo D.M. Parametri), in conformità al *nuovo Codice degli Contratti Pubblici* (cfr. Allegato I.13, D.Lgs. n.36/2023), inserendo sia la voce relativa alla *Relazione Geologica* sia la voce relativa alla *Relazione Sismica*.

- Riguardo alle indagini geognostiche: esse non devono e non possono essere ricomprese nell'onorario posto a base di gara, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; esse devono essere programmate in funzione delle peculiari caratteristiche geologiche e delle esigenze progettuali, e computate utilizzando il *Prezzario della Regione Calabria*.
- In merito all'errore sulla scadenza della presentazione delle offerte, sebbene qualificabile come mero errore materiale ciò nondimeno risulta forviante e pregiudizievole per la platea dei possibili aspiranti partecipanti.

Premesso quanto sopra, lo scrivente Ordine:

INVITA

codesto Ente a voler immediatamente sospendere la procedura in oggetto, provvedendo alla modifica della documentazione e alla pubblicazione di una nuova procedura che includa un corretto calcolo delle prestazioni geologiche;

PRECISA

che, in difetto di riscontro, si riserva di valutare ogni azione di legge, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, compresa la presentazione di una segnalazione presso l'ANAC;

Si allegano i seguenti documenti:

- Circolare n. 519-2023;
- Delibera ANAC n. 343-2023;
- Sentenza TAR Veneto 632/2024;
- Determinazione del Corrispettivo (D.M. 17/06/2016)

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Presidente
Ordine dei Geologi della Calabria
dott. Giulio Iovine

